



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 2 giugno 2025 n.83

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti l'articolo 80 della Legge 5 dicembre 2011 n.188 e l'articolo 10, comma 3 della Legge 31 luglio 2009 n.105;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.10 adottata nella seduta del 23 maggio 2025;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

MODIFICA DELLA STRUTTURA E DELLE FUNZIONI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente decreto delegato, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 80 della Legge 5 dicembre 2011 n.188, modifica le norme relative alla struttura ed alle funzioni della Direzione Generale della Funzione Pubblica (di seguito, brevemente, DGFP), allo scopo di assicurare la perdurante appropriatezza e coerenza dell'intervento di riforma alla luce degli esiti della sua attuazione ultradecennale.
2. La revisione di cui al presente decreto delegato è, in particolare, volta a perseguire un più elevato grado di coordinamento e di omogeneità nel Settore Pubblico Allargato negli ambiti relativi al rapporto di impiego, alla corretta e coerente gestione delle risorse umane nonché alla normativa generale sull'attività amministrativa oltre che a rafforzare l'esercizio delle funzioni di linea orizzontale previste in capo alla DGFP ai sensi dell'articolo 15, comma 4 della Legge n.188/2011.
3. Le modifiche apportate alla Legge n.188/2011 con il presente decreto delegato sono effettuate nel rispetto della cornice normativa definita dalla Legge 31 luglio 2009 n.105 e, in particolare, dell'articolo 10, comma 3 ove si dispone che la DGFP sia formata dal Direttore della Funzione Pubblica e da organi collegiali.

CAPO II
MODIFICA DELLA LEGGE N.188/2011

Art. 2

(Modifica dell'articolo 28 della Legge n.188/2011)

1. L'articolo 28 della Legge n.188/2011 è così sostituito:

“Art. 28

(Composizione della Direzione Generale della Funzione Pubblica)

1. Sono organi della DGFP il Direttore della Funzione Pubblica (di seguito anche Direttore FP) ed il Comitato Direttivo della Funzione Pubblica (di seguito anche Comitato Direttivo).
2. Per lo svolgimento delle funzioni di pertinenza e delle attività demandate, il Direttore FP si avvale della struttura di staff del Dipartimento Funzione Pubblica.
3. L'articolo 37 individua gli organi collegiali afferenti alla DGFP.”.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 29 della Legge n.188/2011)

1. L'articolo 29 della Legge n.188/2011 è così sostituito:

“Art. 29

(Direttore della Funzione Pubblica)

1. Il Direttore FP, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 31 luglio 2009 n.105, presiede e sovrintende a tutte le funzioni della DGFP, emana le deliberazioni da essa adottate e ne firma gli atti di competenza.
2. E' responsabile nei confronti del Congresso di Stato del raggiungimento degli obiettivi assegnati e funge da referente per il Segretario di Stato con delega alla Funzione Pubblica e per il Congresso di Stato nelle materie di competenza.
3. Ricopre il ruolo di Direttore del Dipartimento Funzione Pubblica. In tale veste, nei riguardi del Dipartimento e delle sue UO, ha le competenze e le responsabilità previste per i Direttori di Dipartimento.
4. Inoltre, il Direttore FP:
 - a) presiede il Comitato Direttivo e gli organi collegiali afferenti alla DGFP, salvo delega in caso di assenza per gravi impedimenti;
 - b) ha potere di delega per l'adozione degli atti e per le attività di sua pertinenza, in caso di assenza per gravi impedimenti;
 - c) ha la diretta responsabilità e gestione delle funzioni della DGFP, salvo quelle soggette al potere decisionale del Comitato Direttivo;
 - d) firma i contratti per il personale dirigente della PA, per i Direttori di Dipartimento e per i Direttori delle Aziende Autonome di Stato e degli Enti Pubblici e ne cura la conservazione; ciò anche a modifica dell'articolo 10, comma 3 della Legge 31 luglio 2009 n. 108;
 - e) autorizza e regola l'accesso da parte dei Dipartimenti, delle UO, delle Aziende Autonome di Stato e degli Enti Pubblici ai dati in possesso del Settore Pubblico Allargato ai fini dell'efficienza dell'attività amministrativa, nei termini e con le attribuzioni previsti dalle norme che disciplinano la materia e con le garanzie di riservatezza da queste previste;
 - f) elabora ed è responsabile del buon andamento di piani e progetti, anche mediante l'attivazione di Gruppi di Progetto (di seguito, brevemente, GdP) di cui agli articoli 34 e 35, con particolare riferimento ai seguenti casi:

- 1) GdP riguardanti il funzionamento dell'attività amministrativa nel suo complesso;
- 2) GdP a valenza interdipartimentale e trasversale;
- 3) GdP a valenza dipartimentale che presuppongano l'utilizzo di risorse non allocate nel Dipartimento stesso o che comunque possano avere un impatto ed una valenza trasversale;
- g) gestisce le risorse finanziarie assegnate per il funzionamento del Dipartimento Funzione Pubblica ed i capitoli di bilancio destinati al funzionamento coordinato dell'Amministrazione;
- h) irroga l'ammonizione e promuove l'azione disciplinare per sanzioni di grado superiore nei casi di cui all'articolo 35, comma 8;
- i) riceve e convalida la relazione sul periodo di prova in esito alle assunzioni a tempo indeterminato od agli avanzamenti di carriera effettuati tramite procedimento di concorso;
- l) dispone in merito alla mobilità interdipartimentale nella PA, su richiesta dei competenti Direttori di Dipartimento;
- m) forma ed adotta le graduatorie dei soprannumerari, dei dipendenti in attesa di trasferimento per motivi di salute e della mobilità volontaria del personale del Settore Pubblico Allargato;
- n) esercita le ulteriori funzioni ad esso attribuite dalle norme vigenti.”.

Art. 4

(Modifica dell'articolo 30 della Legge n.188/2011)

1. L'articolo 30 della Legge n.188/2011 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 30

(Comitato Direttivo della Funzione Pubblica)

1. Il Comitato Direttivo è composto dal Direttore FP, dai Direttori delle Aziende Autonome di Stato, dal Direttore Generale dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino (in seguito, brevemente, UNIRSM) e dal Direttore Amministrativo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (in seguito, brevemente, ISS).
2. Il Comitato Direttivo è convocato, presieduto e rappresentato dal Direttore FP e si riunisce, di norma e tenuto conto delle pratiche da evadere, almeno una volta al mese.
3. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri, purché sia presente il Direttore FP, oppure suo delegato ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera a).
4. Alle riunioni possono essere invitati, in base alle esigenze previste dall'ordine del giorno ed alle specifiche competenze, dirigenti e funzionari competenti nelle materie trattate, funzionari di staff del Dipartimento Funzione Pubblica, Direttori di Dipartimento nonché i Direttori e Responsabili degli Enti Pubblici non membri del Comitato Direttivo.
5. Il Comitato Direttivo ha funzione consultiva e di supporto per il miglioramento dell'azione amministrativa, attraverso attività e compiti di informazione, proposta, condivisione, analisi, approfondimento negli ambiti di competenza di cui di seguito:
 - a) piani e progetti: è informato dei piani e dei progetti definiti dal Direttore FP sulla base degli indirizzi impartiti dal Congresso di Stato, riguardanti il funzionamento dell'attività amministrativa nel suo complesso. Il Comitato Direttivo approfondisce i programmi elaborati, formula proposte e suggerimenti finalizzati ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi ed analizza le situazioni nelle quali potrebbe essere opportuna l'istituzione di GdP. I membri del Comitato Direttivo partecipano e contribuiscono, sia nelle fasi preparatorie che in quelle elaborative di piani e progetti, al funzionamento dell'organizzazione e al miglioramento dell'attività amministrativa secondo un'ottica generale, e non solo settoriale, relativamente alla PA od alla singola Azienda Autonoma di Stato od al singolo Ente Pubblico;
 - b) risorse: è informato dei provvedimenti di mobilità del personale assunti dal Direttore FP, dai Direttori di Dipartimento, dai Direttori delle Aziende Autonome di Stato e dai Direttori degli Enti Pubblici. E', altresì, informato di tutti gli accordi settoriali stipulati con le Organizzazioni Sindacali a mente dell'articolo 46, comma 2, lettera c). Promuove e valuta le esigenze di

professionalità in termini di Fabbisogno Generale del Settore Pubblico Allargato, di necessità di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale, di risorse economiche, di strumentazione e strategie per il contenimento della spesa e l'efficienza dei servizi;

c) coordinamento: individua modalità di coordinamento e condivisione fra PA, Aziende Autonome di Stato ed Enti Pubblici su tutte le materie di pertinenza. Acquisisce analisi e proposte e porta a sintesi quanto emerge, al fine di migliorare l'attività dell'amministrazione complessivamente intesa. Salvo quanto indicato al comma 7, lettera c), esprime pareri obbligatori e preliminari in merito a direttive, indirizzi, regolamenti interni, circolari applicative ed interpretative nonché atti di deroga previsti dalla vigente normativa di competenza della DGFP e destinati all'intero Settore Pubblico Allargato. Promuove verifiche di coerenza ovvero audit. Supporta il Congresso di Stato ed i Segretari di Stato nell'individuazione degli obiettivi dei Direttori di Dipartimento e dei Direttori di Aziende Autonome di Stato ed Enti Pubblici.

6. Negli ambiti di cui al comma 5, le decisioni sono adottate ed emanate dal Direttore FP.

7. Il Comitato Direttivo ha, inoltre, funzione decisoria negli ambiti di competenza di cui di seguito:

a) dispone in merito alla mobilità fra PA, Aziende Autonome di Stato ed Enti Pubblici nonché alla mobilità fra Aziende Autonome di Stato ed Enti Pubblici;

b) gestisce le relazioni e le trattative con le Organizzazioni Sindacali e stipula gli accordi sindacali, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera e);

c) adotta direttive, indirizzi, regolamenti interni, circolari applicative ed interpretative vincolanti in relazione all'esercizio dei poteri, facoltà ed attribuzioni dei Capi del Personale del Settore Pubblico Allargato nonché alle modalità di esercizio delle funzioni della DGFP di cui all'articolo 23, comma 3, lettere i), j), k) ed l) ed alle funzioni di valutazione dell'azione amministrativo – gestionale della dirigenza pubblica non espressamente assegnate al Direttore FP. Tale competenza è esercitata nel rispetto della pertinente normativa, degli indirizzi e delle direttive di carattere generale impartiti dal Congresso di Stato;

d) propone al Congresso di Stato lo stanziamento di periodo per la retribuzione di risultato di cui all'articolo 19 della Legge n.108/2009 e di cui alle norme speciali in materia di valorizzazione del merito dei dipendenti pubblici. Ciò ai fini della predisposizione dei Bilanci dello Stato e delle Aziende Autonome di Stato ed Enti Pubblici;

e) adotta, su richiesta del Direttore competente, i provvedimenti di integrazione in via temporanea del Fabbisogno Generale del Settore Pubblico Allargato di cui all'articolo 63, comma 4;

f) autorizza la modalità di reclutamento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) della Legge n.107/2009;

g) approva il Piano annuale per la copertura dei PDR definitivamente vacanti del Settore Pubblico Allargato (di seguito, brevemente, PADV) e il Piano Annuale dei Concorsi (di seguito, brevemente, PAC) e le loro eventuali revisioni annuali. L'approvazione del PAC o della sua eventuale revisione nonché la coerenza fra quanto ivi previsto ed il singolo provvedimento di nomina in esito a procedimento di concorso è condizione essenziale per l'adozione dei provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato e di avanzamento di carriera.

8. Negli ambiti di cui al comma 7, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ed a parità di voti prevale quello del Direttore FP ovvero del suo sostituto o delegato.

9. I verbali delle sedute del Comitato Direttivo riportano in modo sintetico le posizioni espresse da ciascun membro, con specifica indicazione degli orientamenti favorevoli, contrari e delle eventuali astensioni rispetto agli argomenti trattati o alle deliberazioni assunte.

10. Il membro del Comitato Direttivo che, essendo immune da colpa, non abbia partecipato alla deliberazione od abbia fatto annotare a verbale senza ritardo il proprio motivato dissenso non è responsabile delle decisioni assunte. La responsabilità resta solidale fra i membri del

Comitato Direttivo in tutti gli altri casi.”.

Art. 5

(Modifica dell'articolo 32 della Legge n.188/2011)

1. L'articolo 32 della Legge n.188/2011 è così sostituito:

“Art. 32

(Requisiti ed incarico del Direttore della Funzione Pubblica)

1. Per ricoprire la posizione di Direttore FP sono richiesti i requisiti previsti per la figura di Direttore di Dipartimento unitamente a comprovate conoscenze, competenze e capacità manageriali, nonché a comprovata esperienza di almeno cinque anni in ruoli dirigenziali in strutture pubbliche o private.

2. L'incarico è conferito, in via esclusiva ed a tempo determinato, dal Congresso di Stato ed è regolato da contratto di diritto privato, che disciplina gli aspetti economici e normativi del rapporto e che ha durata di tre anni con possibilità di rinnovo, salvo l'obbligo di rotazione di cui all'articolo 76, comma 6 della presente legge. Le parti possono esercitare il diritto di recesso anticipato con il preavviso minimo di tre mesi.

3. La nomina comporta il distacco dalla posizione di provenienza nel Settore Pubblico Allargato, sia essa ricoperta in regime di organico od a tempo indeterminato od a tempo determinato; in quest'ultimo caso il distacco perdura sino al termine dell'originario contratto o provvedimento. Il periodo di distacco viene computato ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

4. La nomina di lavoratori subordinati esterni all'Amministrazione determina, a domanda, il collocamento in aspettativa per l'intera durata dell'incarico. Nel caso in cui il lavoratore riassuma il servizio può ottenere la ricostruzione della carriera, previo versamento delle ritenute di legge in base agli emolumenti spettanti al momento del rientro.

5. Il Congresso di Stato dichiara la decadenza del Direttore FP allorché siano intervenute cause di incompatibilità.

6. All'incarico di Direttore FP si applicano le incompatibilità generali di cui all'articolo 16 della Legge n.108/2009. L'incarico è inoltre incompatibile con la carica di membro del Consiglio Grande e Generale, con cariche in organismi direttivi di associazioni di categoria e libero-professionali, sindacali e di partiti e movimenti politici.

7. Il Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato con delega alla Funzione Pubblica, può revocare l'incarico di Direttore FP per il venir meno delle condizioni essenziali per la permanenza nelle funzioni.

8. Si applicano al Direttore FP ed al relativo contratto le norme previste per la dirigenza in quanto compatibili. Il riporto al Direttore di Dipartimento previsto in tali norme per i Dirigenti, deve intendersi, per il Direttore FP, riferito al Segretario di Stato con delega alla Funzione Pubblica.”.

Art. 6

(Modifica dell'articolo 33 della Legge n.188/2011)

1. L'articolo 33 della Legge n.188/2011 è così sostituito:

“Art. 33

(Staff del Dipartimento Funzione Pubblica)

1. Il Direttore FP, per svolgere le attività ad esso demandate, è supportato da uno staff il cui personale è indicato nell'ambito del Fabbisogno Generale del Settore Pubblico Allargato relativo al Dipartimento Funzione Pubblica.

2. In mancanza di professionalità specialistiche all'interno del Settore Pubblico Allargato, si procede ai sensi delle norme vigenti e per progetti specialistici possono essere instaurate collaborazioni e stipulati contratti di lavoro dipendente di diritto privato, previa autorizzazione del Congresso di Stato.”.

Art. 7

(Modifica dell'articolo 36 della Legge n.188/2011)

1. Il comma 2, dell'articolo 36 della Legge n.188/2011 è così modificato:

“2. Le modalità operative dei riporti funzionali di cui sopra e di eventuali altri che si rivelassero necessari, possono essere definite da apposito regolamento approvato dal Comitato Direttivo ed emanato dal Direttore FP.”.

Art. 8

(Modifica dell'articolo 38 della Legge n.188/2011)

1. L'articolo 38 della Legge n.188/2011 è così sostituito:

“Art. 38

(Consiglio di Direzione)

1. Il Consiglio di Direzione è composto dal Direttore FP che lo convoca e presiede e dai Direttori dei Dipartimenti in cui è articolata la Pubblica Amministrazione.

2. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni, in base alle esigenze previste dall'ordine del giorno e alle specifiche competenze, i funzionari di staff del Dipartimento Funzione Pubblica nonché Dirigenti ed esperti del Settore Pubblico Allargato.

3. Il Consiglio di Direzione si riunisce periodicamente, anche su richiesta dei suoi membri.

4. Il Consiglio di Direzione ha funzione consultiva e di coordinamento ai fini della proposta ed attuazione degli obiettivi strategici annuali e pluriennali definiti dal Congresso di Stato e dall'uno o più Segretari di Stato di riferimento nell'ambito dei procedimenti di valutazione della prestazione lavorativa dirigenziale.”.

Art. 9

(Modifica dell'articolo 47 della Legge n.188/2011)

1. Il comma 1, dell'articolo 47 della Legge n.188/2011 è così modificato:

“1. L'adozione degli atti sul personale, relativamente alla gestione amministrativa ed operativa, compete:

a) per l'ISS: al Direttore Amministrativo dell'ISS;

b) per la PA, le Aziende Autonome di Stato e gli altri Enti Pubblici: al Dirigente dell'UO Ufficio Gestione Personale;

c) alle Commissioni e Collegi competenti, sulla base della presente legge e delle norme speciali applicabili.”.

Art. 10

(Modifica dell'articolo 63 della Legge n.188/2011)

1. Il comma 4, dell'articolo 63 della Legge n.188/2011 è così modificato:

“4. Nel superiore interesse dell’efficiente e regolare svolgimento dell’attività amministrativa, qualora, durante il periodo che intercorre tra una revisione e la successiva, emergano esigenze urgenti di professionalità non previste dal fabbisogno, quest’ultimo può essere integrato, in via temporanea e comunque fino alla successiva revisione, con atto del Comitato Direttivo assunto su richiesta del Direttore competente e previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.”.

CAPO III NORME FINALI

Art. 11

(Norme di coordinamento e abrogazioni)

1. I riferimenti contenuti nella Legge n.188/2011 al Direttore Risorse Umane e Organizzazione o anche Direttore RUO ed al Direttore Pianificazione e Controllo o anche Direttore PC si intendono effettuati, ove non diversamente disposto dal presente decreto delegato, al Direttore FP.
2. L’espressione “, sulla base delle valutazioni del Consiglio di Direzione,” di cui all’articolo 23, comma 3, lettera d) della Legge n.188/2011 è soppressa.
3. La lettera a), del comma 1, dell’articolo 46 della Legge n.188/2011 è così sostituita: “a) dal Direttore FP per il personale della Pubblica Amministrazione;”.
4. Le norme in materia di disciplina per i dipendenti pubblici di cui alla Legge 21 ottobre 2022 n.145, le norme in materia di concorsi ed altre forme di selezione di cui alla Legge 31 luglio 2009 n.107 e successive modifiche ed al Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.106 e successive modifiche nonché le norme in materia di valutazione dell’azione amministrativo – gestionale della dirigenza pubblica di cui al Decreto Delegato 25 maggio 2021 n.94 e successive modifiche, sono oggetto di revisione allo scopo di allinearle al nuovo assetto della DGFP definito dal presente decreto delegato.
5. Le norme di cui al Capo II saranno oggetto di recepimento nell’ambito di intervento legislativo volto a consolidare in un unico testo le modifiche apportate nel tempo alla Legge n.188/2011 nonché a riformare l’impostazione degli allegati alla medesima legge. Nell’ambito del suddetto intervento legislativo le disposizioni modificative introdotte dal Capo II potranno essere, altresì, oggetto di revisione alla luce degli esiti applicativi della riorganizzazione della DGFP ivi disciplinata.
6. Sono abrogati l’articolo 31 e il comma 4, dell’articolo 47 della Legge n.188/2011.

Art. 12

(Decorrenza dell’efficacia)

1. L’efficacia delle disposizioni del presente decreto delegato decorre dal 14 agosto 2025, ovvero dalla sua ratifica, qualora essa intervenga in data antecedente.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 giugno 2025/1724 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Denise Bronzetti – Italo Righi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi